



COMUNE DI INDUNO OLONA
Provincia di Varese

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 86 del 30/05/2023

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI INDUNO OLONA E ALFA SRL, GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER LE ATTIVITA' INERENTI IL DRENAGGIO URBANO AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE 23 NOVEMBRE 2017 N. 7 CONTENENTE CRITERI E METODI PER IL RISPETTO DEL PRINCIPIO DELL'INVARIANZA IDRAULICA E IDROLOGICA

L'anno **duemilaventitre** addì **trenta** del mese di **maggio** alle ore **22:00** nella sala consiliare M. Bergamaschi, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, si sono riuniti i componenti di questa Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

CAVALLIN MARCO	SINDACO	Presente
ZAINI CECILIA	VICE SINDACO	Presente
COLOMBO MAURIZIO	ASSESSORE	Presente
FILPA MONICA	ASSESSORE	Presente
ANDREOLETTI CLAUDIO	ASSESSORE	Presente
TORTOSA MAURIZIO	ASSESSORE	Presente

Presenti n. 6

Assenti n. 0

Con l'intervento e l'opera del Dott.ssa Maria Conte .

Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, l'Arch. Marco Cavallin che dichiara

valida la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI INDUNO OLONA E ALFA SRL, GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER LE ATTIVITA' INERENTI IL DRENAGGIO URBANO AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE 23 NOVEMBRE 2017 N. 7 CONTENENTE CRITERI E METODI PER IL RISPETTO DEL PRINCIPIO DELL'INVARIANZA IDRAULICA E IDROLOGICA

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE

- 1) Con la Legge Regionale 15 marzo 2016, n. 4 - Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua – è stato, tra l'altro, inserito l'art. 58 bis nella L. R. 11.3.2005 n. 12 "Legge per il governo del territorio" che definisce i principi di invarianza idraulica e di invarianza idrologica, nonché il sistema di drenaggio urbano sostenibile per assicurare la tutela ed il risanamento del suolo e del sottosuolo e il risanamento idrogeologico del territorio tramite la prevenzione dei fenomeni di dissesto, in ottemperanza all' art. 53 del D. Lgs 152/2006, nonché all'art. 55 c. 2 della L.R. 12/2005. L'art. 58-bis c. 5 della L.R. 12/2005 ha demandato a specifico Regolamento l'individuazione dei criteri e metodi per il rispetto dei principi dell'invarianza idraulica e idrologica.
- 2) Con l'entrata in vigore del Regolamento Regionale n.7/2017 del 23.11.2017 *"Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica e idrologica ai sensi dell'art. 58 bis della L.R. 11 marzo 2005 n. 12"* sono stati individuati i criteri e i metodi per il rispetto dei principi dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'art.58 bis della Legge Regionale n. 12 dell'11.03.2005.
- 3) ALFA s.r.l. è il gestore in house providing del servizio idrico integrato di acquedotto, fognatura e depurazione dei Comuni dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese per anni venti (20), decorrenti dal 1° luglio 2015 e dunque fino al 30 giugno 2035, in forza della Convenzione stipulata in data 3 dicembre 2015, aggiornata (e sottoscritta in data 29 giugno 2017) in base alle disposizioni contenute nella Delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 656/2015/R/IDR.
- 4) l'Assemblea dei Soci di Alfa S.r.l in data 29 giugno 2022, contestualmente

all'approvazione del bilancio di Esercizio 2021 e del Piano Industriale 2022-2035, con delibera approvata all'unanimità dei votanti, ha dato specifico mandato alla Società per la valutazione della estensione alla provincia di Varese del servizio idrico su acque meteoriche ed acque bianche e che detta attività è terminata il 4 ottobre 2022;

TENUTO CONTO CHE:

- 1) I cambiamenti climatici degli ultimi anni hanno evidenziato la necessità di affrontare con un nuovo approccio i problemi riguardanti la gestione delle risorse idriche, anche per quanto riguarda le opere idrauliche in ambito urbano connesse con il S.I.I. È, pertanto, necessario progettare e analizzare in modo integrato tutti gli aspetti coinvolti, quali ambientali, sociali, economici e tecnici, allo scopo di pianificare e progettare in maniera sostenibile ed alleggerire gli esistenti corpi ricettori naturali e artificiali. Ciò è conseguibile mediante una maggiore interazione tra gli enti coinvolti nella gestione delle infrastrutture presenti nei territori comunali, primi fra tutti i Comuni e Gestori del SII.
- 2) l'integrazione tra pianificazione urbanistica comunale e previsioni del piano d'ambito impatta significativamente sull'intero sistema idrologico territoriale con conseguente benefici in termini di manutenzione e gestione anche sulle infrastrutture ed impianti del S.I.I., nonché la potenziale minore necessità di adeguamenti e potenziamenti delle reti fognarie esistenti e relativi manufatti idraulici afferenti attualmente gestiti.

VISTO

- 1 il Regolamento Regionale n.7/2017 del 23.11.2017 con il quale vengono inoltre individuate espressamente le modalità di integrazione tra pianificazione urbanistica comunale e previsioni del piano d'ambito, al fine del conseguimento degli obiettivi di invarianza idraulica e idrologica e in particolare:

- l'art. 14 comma 1 che prevede che *"I comuni ricadenti nelle aree ad alta e media criticità idraulica (...) sono tenuti a redigere lo studio comunale di gestione del rischio idraulico (...). Tali comuni, nelle more della redazione di tale studio comunale di gestione del rischio idraulico, redigono il documento semplificato del rischio idraulico comunale con i contenuti di cui al comma 8. È facoltà dei comuni redigere unicamente lo studio comunale di gestione del rischio idraulico qualora lo stesso sia redatto entro il termine indicato al comma 4 per il documento semplificato"*;

- l'art. 14, comma 8 in forza del quale *"il documento semplificato del rischio idraulico contiene la determinazione semplificata delle condizioni di pericolosità idraulica che, associata a vulnerabilità ed esposizione al rischio, individua le situazioni di rischio sulle quali individuare le misure strutturali e non strutturali di*

invarianza”;

- l'art. 14, comma 6, che prevede che il gestore del SII può contribuire ai costi di redazione dello studio comunale di gestione del rischio idraulico e del documento semplificato e l'art. 14 comma 7 punto 5 b) che prevede che le misure strutturali siano individuate dal comune con l'eventuale collaborazione del gestore del servizio idrico integrato;

CONSIDERATO CHE

- 1) I comuni nella definizione dei futuri sviluppi urbanistici, che producono nuove aree impermeabilizzate con variazione delle condizioni di permeabilità preesistenti in sito, possono - ai sensi dell'art.14 c. 7 lett b) e art.14 c. 8 lett b) del citato regolamento regionale - avvalersi in maniera diretta del gestore del S.I.I. che, con l'approfondita conoscenza delle proprie strutture e l'esperienza nel campo della progettazione e realizzazione di opere idrauliche, può contribuire alla definizione delle misure necessarie da mettere in atto per un'opportuna ed auspicabile difesa del territorio.
- 2) l'articolo 58 bis comma 5 Legge Regionale 12/05 prevede “[...] *la possibilità per i comuni di prevedere la monetizzazione come alternativa alla diretta realizzazione per gli interventi di cui al comma 2 previsti in ambiti urbani caratterizzati da particolari condizioni urbanistiche o idrogeologiche come specificato nel regolamento regionale di cui al presente comma, in ragione delle quali sia dimostrata l'impossibilità a ottemperare ai principi di invarianza direttamente nelle aree oggetto d'intervento. Il valore della monetizzazione è pari al volume d'acqua, in metri cubi, che è necessario trattenere per il rispetto del principio di invarianza idraulica e idrologica calcolato secondo quanto previsto dal regolamento regionale di cui al presente comma, moltiplicato per il valore medio del costo unitario di una vasca di volanizzazione o di trattenimento/disperdimento. I proventi della monetizzazione sono introitati dai comuni. I comuni destinano tali risorse al finanziamento di interventi necessari per soddisfare il principio dell'invarianza idraulica e idrologica di cui al presente articolo.*
- 3) I comuni procedono direttamente alla progettazione e realizzazione delle opere o ne affidano l'attuazione ai gestori d'ambito del servizio idrico integrato se compatibile con la convenzione di affidamento”;
- 4) Che Alfa srl gestore in house providing del servizio idrico integrato di acquedotto, fognatura e depurazione dei Comuni dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese per anni venti (20), decorrenti dal 1° luglio 2015 e dunque fino al 30 giugno 2035, in forza della Convenzione stipulata in data 3 dicembre

2015, aggiornata (e sottoscritta in data 29 giugno 2017) in base alle disposizioni contenute nella Delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 656/2015/R/IDR. è subentrata alla gestione in economia del servizio fognatura del comune di INDUNO OLONA a far data dal 3 maggio 2021 giusta sottoscrizione fra le parti del verbale di consegna degli impianti costituenti la rete fognaria;

- 5) Ai sensi dell'art. 2 del vigente statuto societario, ALFA oltre alle attività che concorrono a formare il servizio idrico integrato come definito dal D. Lgs 152/2006 prevede al punto b) *“la progettazione, la realizzazione e la gestione di impianti idrici, di fognatura e di depurazione nel territorio ed a favore dei Comuni” oltre a “ogni altra attività meramente accessoria, strumentale o complementare a quelle sopra indicate”;*
- 6) Il Comune di INDUNO OLONA è socio di Alfa srl che gestisce, nel suddetto Comune, i servizi di fognatura e depurazione ed ha, tra i suoi obblighi, quello di realizzare investimenti infrastrutturali destinati all'ampliamento ed al potenziamento delle reti nonché interventi di ristrutturazione e valorizzazione necessari a garantire nel tempo le caratteristiche funzionali delle stesse e delle apparecchiature ad esse propedeutiche al regolare funzionamento;
- 7) i comuni in cui Alfa srl è gestore del servizio idrico integrato ricadono nelle aree A, B e C ad alta, media e bassa criticità idraulica individuate dall'art.7 del Regolamento Regionale n.7/2017;
- 8) Alfa si rende pertanto disponibile, in qualità di Gestore del S.I.I., ai sensi dell'Art.14 del Regolamento Regionale n.7/2017, a redigere direttamente, anche col supporto di professionisti esterni le cui attività verranno da Alfa coordinate, il Documento Semplificato del Rischio Idraulico con i contenuti di cui all'indice sotto riportato;
- 9) la partecipazione alla redazione dello Studio Semplificato del Rischio Idraulico e la compartecipazione allo Studio Comunale di Gestione del Rischio Idraulico potrà essere effettuata da Alfa srl, Gestore del S.I.I., con l'obiettivo, avendo conoscenza organica del territorio, di supportare il Comune mediante l'attività di progettazione e di realizzazione, per conto del Comune, delle misure strutturali previste nella “PARTE SECONDA” del Documento Semplificato e degli interventi derivanti dalle nuove urbanizzazioni, soggette alle misure di invarianza idraulica e idrologica, tramite l'utilizzo degli introiti derivanti dalla monetizzazione ai sensi dell'art. 16 comma 4 lettera a), quali in via esemplificativa e non esaustiva vasche di

laminazione; vie d'acqua superficiali; etc. (cfr. art. 14 c. 7 punto 5). Esse infatti impattano anche sul SII come per le ragioni illustrate nei precedenti punti;

10) Il Comune di INDUNO OLONA - ricadente in fascia A ex art. 7 c. 3 del RR 7/2017 – ha facoltà di avvalersi del contributo tecnico offerto da Alfa srl per l'attuazione dei principi di invarianza idraulica nel relativo territorio mediante la redazione del Documento semplificato del rischio idraulico (oppure: dello studio comunale di gestione del rischio idraulico) ai sensi dell'art. 14, c. 6 del RR 7/2017, .

11) Il Comune di INDUNO OLONA può avvalersi della facoltà di far realizzare a Alfa srl le misure strutturali che verranno individuate nella "PARTE SECONDA" del Documento Semplificato al fine del conseguimento degli obiettivi di invarianza idraulica e idrologica, avvalendosi del Gestore del SII ai sensi dell'art. 16 c. 4 del R.R. 7/2017;

12) Le misure strutturali individuate nella "PARTE SECONDA" del Documento Semplificato costituiranno l'elenco delle opere pianificate e per la cui realizzazione il comune si avvarrà di Alfa srl, come espressamente previsto dall'art. 58 bis della legge regionale 12/05;

13) per la realizzazione delle suddette misure strutturali il Comune di INDUNO OLONA intendendo avvalersi della capacità del gestore per la progettazione e realizzazione delle opere frutto della monetizzazione, di cui all'art. 16 del R.R. n. 7/2017, e vedrà applicato l'elenco prezzi adottato dal Gestore eventualmente integrato per le voci mancanti con il prezziario opere pubbliche Regione Lombardia;

14) Le aree sulle quali verranno realizzate le misure strutturali saranno individuate nella "PARTE SECONDA" del Documento semplificato e definitivamente indicate dal comune in via preliminare alla relativa progettazione e realizzazione;

VISTO lo schema di Convenzione agli atti della presente delibera che non comporta oneri diretti a carico della Amministrazione Comunale.

DATO ATTO CHE è stato acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica dal responsabile del settore interessato di cui all'art. 49, comma 1 e s.m.i. del T.U.E.L. 267 del D.Lgs 18/08/2000 che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;

Per propria competenza ai sensi dell'art.29 dello Statuto Comunale e dell'art.48 del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

di approvare lo schema di Convenzione con il Gestore del Servizio Idrico Integrato Alfa srl, relativa alle attività inerenti il drenaggio Urbano ai sensi del Regolamento Regionale 23 novembre 2017 n. 17 n. 7 contenente criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica;

di prendere atto ed aderire alla facoltà, attribuita al Comune dall'art. 58 bis comma 5 della Legge Regionale Lombardia 12/05 come modificato dalla Legge Regionale Lombardia 4/2016, di avvalersi del gestore del Servizio Idrico Integrato per le attività di progettazione ed esecuzione di tutte le misure strutturali previste nella "PARTE SECONDA" del Documento Semplificato e degli interventi derivanti dalle nuove urbanizzazioni, soggette alle misure di invarianza idraulica e idrologica, tramite l'utilizzo degli introiti derivanti dalla monetizzazione ai sensi dell'art. 16, comma 4, lettera a) del Regolamento 7/2017 "Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12";

Di incaricare il Responsabile del Settore Tecnico per l'esecuzione della presente deliberazione e la sottoscrizione della convenzione qui approvata;

Di dichiarare, con unanime, favorevole, successiva e separata votazione, palesamente espressa, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, stante l'urgenza di procedere nei termini previsti agli adempimenti necessari.



COMUNE DI INDUNO OLONA
Provincia di Varese

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. **26** del **30.05.2023**

IL SINDACO
Arch. Marco Cavallin

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Conte